

**CONVENZIONE      ATNO/      ASSOCIAZIONE.....PER      LO  
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO  
.....”.**

**TRA**

l'Azienda U.S.L.Toscana Nord Ovest, di seguito denominata “U.S.L”, con sede in (c.f.\ partita IVA 02198590503) con sede legale in Pisa, Località Ospedaletto, Via Antonio Cocchi, 7/9, in persona del Direttore dell'Area Affari Generali e Rapporti istituzionali, Dr. Gianlugi Ferri, nato a ..... il ....., e per la carica domiciliato presso la sede legale dell'Ente, delegato alla firma del presente atto con delib. D.G. n.      del      ;

**E**

l'Associazione ..... , di seguito denominata , con sede in , Via , n. (C.F./ p.i. ) nella persona del Presidente, ....., per la carica domiciliato presso la sede dell'Associazione,

**PREMESSO**

- che con legge 11/08/1991 n.266 “Legge-quadro sul volontariato” e successive modificazioni e integrazioni, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
- che la Regione Toscana in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la “Legge regionale sul volontariato” n.28 del 26/04/1993 avente per oggetto “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del Registro

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato” con la quale vengono previsti e disciplinati i rapporti tra gli enti interessati e le organizzazioni di volontariato mediante stipula di apposite convenzioni, che ha successivamente integrato con legge 15/04/1996 n.29;

- che ..... è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro ed è iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Toscana con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n..... del .....

- che l’Associazione per Statuto svolge la propria attività nel settore dell’assistenza di .....con finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, di promuovere e sostenere le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito;

- che fino dal ..... L’Associazione opera all’interno delle Strutture ..... del territorio dell’ATNO ponendo a disposizione gratuita degli ammalati il sostegno di volontari qualificati;

- che fino al 31.12.2016 , i rapporti tra ATNO e l’Associazione sono stati disciplinati da appositi atti di convenzione in base ai quali l’Associazione ha assicurato attività di volontariato presso .....

- che l’Associazione si è resa disponibile a continuare a svolgere l’attività di volontariato presso..... e che l’ATNO con delibera n. .... del ..... ha approvato lo schema tipo di convenzione con le Associazioni di volontariato sul cui modello viene redatto il presente atto;

-che l’Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e che l’attività suddetta rientra tra le sue finalità istituzionali;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti, di comune accordo

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2** – Il presente atto disciplina lo svolgimento dell'attività di volontariato da parte dell'Associazione , che provvede ad assicurare, mediante volontari presso la struttura ....., una presenza amichevole e di supporto e precisamente .....

*( da precisare a seconda dell'ambito di interventi dell'Associazione)*

**ART. 3** – L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale socio -sanitario dell'ATNO e non potrà mai configurarsi come intervento, neppure a titolo di supplenza, dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione e la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative, i volontari dell'Associazione, il personale operante nelle Strutture e il relativo Responsabile programmeranno, con l'assenso del Responsabile dell'Area/ Dipartimento, riunioni congiunte per ricevere segnalazioni e discutere i problemi degli utenti, per approfondire aspetti tecnico-organizzativi, per concordare le modalità per un migliore coordinamento delle attività nelle strutture ove i volontari prestano la loro attività.

**ART. 4** – L'Associazione provvede direttamente alla formazione dei volontari, e s'impegna a collaborare gratuitamente e a partecipare alle attività formative della ATNO presentando tematiche inerenti finalità e attività del volontariato. Ai fini del completamento della formazione dei volontari, la ATNO consentirà lo svolgimento di un tirocinio nelle strutture ove i nuovi volontari vengono impiegati.

**ART. 5** – L'Associazione fornisce all'ATNO l'elenco nominativo dei volontari / dipendenti/prestatori d'opera compreso i tirocinanti, e fornisce loro apposite tessere o distintivi di riconoscimento con fotografia, da esporre sulla divisa secondo quanto concordato con l'ATNO. L'elenco dei volontari e dei dipendenti/prestatori d'opera

sarà aggiornato dall'Associazione ogni qualvolta vi siano variazioni significative.

L'Associazione dà garanzia che il rapporto con personale dipendente o prestatori d'opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

**ART. 6** – Le divise, dovranno essere concordate con l'ATNO così da distinguersi da quelle in uso per il personale socio- sanitario.

**ART. 7** – Ai sensi di quanto previsto dall'art.7 della legge n. 266/91, i volontari sono assicurati con oneri a carico dell'ATNO contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi con esclusione della responsabilità per colpa grave.

**ART. 8** – L'ATNO per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento dell'attività dei volontari, pone a disposizione dell'Associazione all'interno della struttura....., un locale con le necessarie attrezzature (tavolo, sedie, armadietti per spogliatoio muniti di chiavi, servizi igienici privati) da adibirsi anche a luogo di ritrovo per i volontari e per il coordinamento delle attività di volontariato. Potranno essere rese disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenza idonee allo svolgimento di attività di formazione e riunioni per i volontari.

*Solo se previsto* Per il servizio “Informazioni-Accoglienza-Accompagnamento”, l'ATNO pone a disposizione dell'Associazione ausili e mezzi adeguati ed il necessario spazio nella struttura....., consistente in una postazione munita di tavolo, sedie, armadietto, telefono DECT utile per la reperibilità dei volontari quando chiamati dai reparti/ ambulatori. Lo sportello suddetto funzionerà negli orari concordati tra le parti.

*In caso di utilizzo di locali aziendali da utilizzare come sede legale/operativa dell'associazione*

Le parti danno atto che, con successivo e separato contratto di comodato – predisposto dalla competente struttura aziendale – sarà regolamentato l'utilizzo, da parte dell'associazione, di locali aziendali, allo scopo di adibirli ad attività dell'Associazione medesima (sede legale, segreteria, sede in cui viene espletata l'attività oggetto della presente convenzione, etc.).

**ART. 9** – Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle strutture negli orari concordati con il Responsabile Struttura ....., compatibili in ogni caso con le esigenze di servizio.

**ART. 10** – Nello svolgimento dell'attività i volontari dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni:

- a) allontanarsi durante gli interventi socio -sanitari;
- b) rispettare la disciplina e la normativa della Struttura;
- c) astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti gli utenti;
- d) astenersi dallo svolgere attività di carattere socio- assistenziale di esclusiva competenza del personale socio-sanitario.
- e) astenersi dall'intrattenere l'utente sui trattamenti terapeutici in corso e su quant'altro relativo alla sua condizione.
- f) rispettare la competenza del personale medico, paramedico e di assistenza, evitando osservazioni di ordine critico in ogni settore.

**ART. 11** – Il personale della ATNO darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio.

**ART. 12** – Le parti si impegnano a verificare la corretta applicazione della presente convenzione, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività. I Responsabili delle attività di cui alla presente

convenzione sono individuati nella persona del dr. \_\_\_\_\_, qualifica (per la ASL) e  
(per l'Associazione) nella persona del sig./sig.ra \_\_\_\_\_

Eventuali inadempienze verranno contestate dai contraenti e non dovranno essere  
oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

**ART. 13** – I volontari in relazione al servizio svolto sono tenuti all'osservanza del  
segreto professionale quando previsto e al rispetto delle norme previste dal  
D.Leg.vo 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dati.

L'Associazione garantisce che i volontari si attengano alle disposizioni vigenti in  
materia di Privacy e che osservino le indicazioni a tutela della privacy diramate  
dall'ATNO.

Con il presente atto viene dato all'associazione il consenso al trattamento dei soli  
dati dell'Azienda strettamente necessari ed inerenti al rapporto convenzionale e ai  
dati ed operazioni connessi e consequenziali e previsti dalla legge come obbligatori.

*In caso di trattamento di dati sensibili da parte dei volontari:*

*l'ATNO Titolare del trattamento*, l'Associazione è nominata Responsabile  
esterno del trattamento, limitatamente alle finalità ed alla durata del presente atto, i  
volontari sono designati Incaricati del Trattamento e sono tenuti alla osservanza  
delle indicazioni impartite dal referente della presente convenzione

**ART. 14** – L'Associazione dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti  
dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di volontariato e garantisce  
che gli operatori inseriti nelle attività in oggetto sono in possesso delle necessaria  
formazione;

. Su richiesta dell'Associazione l'ATNO dispone la valutazione da parte del Medico  
Competente dell'idoneità psico-fisica dei singoli volontari allo svolgimento del  
servizio di volontariato, nonché l'effettuazione ai volontari che ne facciano richiesta

di vaccinazioni e eventuali iniziative di profilassi, adottate nei confronti del personale dipendente che opera nelle stesse strutture.

**ART. 15** – L’Associazione garantisce l’osservanza del D.lgs 81/2008 e s.m.i. “testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro” e la ATNO si impegna a fornire prontamente all’Associazione e a tutti i volontari tutta l’informazione necessaria affinché siano espletati gli adempimenti previsti dal suddetto D.lgs. L’Associazione opererà affinché la ATNO possa fornire tutte le indicazioni previste per legge e garantire l’adozione delle misure utili ad eliminare o comunque ridurre i “rischi di interferenze”, rispettando il “documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI)” predisposto dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi, o in alternativa a garantire la partecipazione alla “riunione di coordinamento di cui all'art. 26 Dlgs 81/2008 e s.m.i organizzata dal Direttore Prevenzione Protezione dai Rischi.

**ART. 16** - Per l’attività di volontariato prevista nella presente convenzione, la ATNO provvederà a rimborsare a parziale copertura delle spese di funzionamento in relazione all’attività oggetto di convenzione ( oneri assicurativi volontari, segreteria, gestionali, per materiale didattico necessario per i corsi periodici di aggiornamento,ecc.).le spese documentate fino ad un massimo di €. ....

Detti rimborsi,di norma, erogati all'Associazione a consuntivo a fine anno, saranno erogati sulla base della documentazione dalla stessa inviata, relativa all’attività svolta ed alle spese sostenute nel periodo di riferimento, previa verifica sulle modalità di espletamento dell’attività stessa e relativo visto apposto dal Referente di cui alla presente convenzione individuato all'art. 12.

**ART. 17** - La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e durata fino

al 31.12.2019 con possibilità di rinnovo per ulteriore triennio. Le parti danno atto che l'attività oggetto della presente convenzione effettuata a decorrere dalla data di scadenza del pregresso atto convenzionale, senza soluzione di continuità, è prestata in sanatoria a tutti i patti e condizioni del presente atto. La convenzione può altresì essere disdetta in ogni momento, purché notificata con preavviso di tre mesi con Racc. A/R. O PEC dalla parte che intende recedere. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di alcune clausole o di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, le parti si incontreranno per la stipula di un atto aggiuntivo, di un aggiornamento o di una nuova convenzione.

**ART. 18** – Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1° - della legge 11/08/1991 n. 266.

Per ogni controversia inerente al e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ATNO

PER L'Associazione

Il Direttore Area Affari Generali

Il Presidente

e Rapporti Istituzionali

(Dr. Gianluigi Ferri)

(Sig. )